



PROVINCIALE

AZIENDA SANITARIA

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA ESENZIONE TICKET PER REDDITO

Indice

ART. 1 – ESENZIONI TICKET PER REDDITO	p. 3
ART. 2 - TIPOLOGIE DI ESENZIONE PER REDDITO	p. 4
ART. 3 - DEFINIZIONI	p. 5
ART. 4 – INSUSSISTENZA DEI REQUISITI E MOTIVAZIONI DI DINIEGO ALL'ESENZIONE TICKET PER REDDITO	p. 9
ART. 5 -- CAMBIO CODICE DI ESENZIONE	p. 13
ART. 6 -- CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA	p. 14
ART. 7 -- NUCLEO FISCALE NON RICOSTRUIBILE E IMPOSSIBILE IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI A CARICO SU SISTEMA T.S.	p. 15
ART. 8 -- REVOCA AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO	p. 15
ART. 9 -- SCORPORO DELLE PRESTAZIONI PER PATOLOGIA E INVALIDITÀ CIVILE CONCOMITANTI AL DIRITTO ALL'ESENZIONE PER REDDITO	p. 15
ART. 10 --PAGAMENTI RATEALI	p. 15
ART. 11 --MORTE DEL SOGGETTO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI EREDI	p. 16
ART. 12 – ISTRUZIONE DELLE CONTESTAZIONI	p. 16
ART. 13 --ENTRATA IN VIGORE	p. 17

Ad integrazione del “Regolamento Recupero Crediti ASP RG 7” (approvato con Delibera n.2868 del 15.12.2016) / Capitolo 3 – “Particolari tipologie di credito”, Art. 13 – “Recupero ticket-procedura generale”

ART. 1

ESENZIONI TICKET PER REDDITO

Il Ministero dell’Economia e Finanze trasmette periodicamente, tramite il Sistema T.S., all’ASP RG l’elenco degli assistiti sottoposti a verifica le cui autocertificazioni sottoscritte per il rilascio delle esenzioni ticket farmaceutica e/o specialistica non sono conformi al D.M. 11/12/2009.

Il Distretto S.S. competente, con l’ausilio del CED, istruisce la pratica e notifica all’utente del territorio di competenza, tramite avviso bonario, l’accertamento del M.E.F.

L’assistito dovrà procedere al pagamento di quanto contestato, entro 90 giorni, dal ricevimento dell’avviso bonario/Lettera di Verifica dell’Autocertificazione

Il pagamento potrà avvenire:

- a mezzo bonifico bancario intestato alla tesoreria dell’ASP di Ragusa, coordinate bancarie: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO:**
IT23T010051700000000218700;
- a mezzo versamento presso qualsiasi Sportello di cassa Ticket aziendale previa esibizione della notifica della Lettera di Verifica dell’Autocertificazione
- a mezzo di apposito bollettino postale con numero di C/C postale 11685971 intestato all’ASP di Ragusa con indicazione della causale “Recupero esenzione ticket anni.....”

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata dall’assistito al Distretto Socio Sanitario che ha spedito la comunicazione relativa alla richiesta di pagamento. L’operatore che ha acquisito la ricevuta di pagamento dovrà allegare la ricevuta alla pratica, annotare l’avvenuto pagamento nel sistema T.S. e provvedere alla “chiusura della pratica”.

L’utente al quale sia stata notificata la lettera di recupero credito contenente la richiesta di pagamento, nelle ipotesi in cui contesti la sussistenza della pretesa creditoria avanzata dall’Azienda, può formulare apposita istanza scritta all’Ufficio competente, da inviare tramite email distinte per Distretto (“esenzioneticket.distrettoragusa@asp.rg.it”, “esenzioneticket.distrettovittoria@asp.rg.it”, “esenzioneticket.distrettomodica@asp.rg.it), allegando, “libera sponte”, i relativi documenti probatori riguardanti la veridicità di quanto dichiarato.

L’Ufficio distrettuale, ove opportuno, procederà a verificare, in raccordo con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, INPS e Centro per l’Impiego la fondatezza delle ragioni addotte dal debitore e, in caso di riscontro positivo, attivarsi nell’emissione dell’atto di

discarico/sgravio oppure in via contraria contattare l'utente ribadendo quanto già richiesto nella Lettera di Recupero Crediti. È compito degli operatori addetti agli sportelli verificare le pratiche prodotte e deflazionare la produzione dei contenziosi.

ART. 2

TIPOLOGIE DI ESENZIONE PER REDDITO

Il diritto all'esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.

A seconda delle suddette condizioni corrisponde un codice di esenzione per reddito:

E01 – E02- E03- E04

E01: Esenzione per bambini con meno di anni 6 o adulti da 65 anni in su, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con un reddito annuo complessivo non superiore ad Euro 36.151,98.

N. B.: Tale esenzione riguarda solo il titolare dell'esenzione e non è estensibile ai familiari.

E02: Esenzione per disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito annuo complessivo inferiore ad € 8.263,31. Tale soglia si innalza fino ad € 11.362,05 se il titolare della disoccupazione ha il coniuge fiscalmente a carico e a cui si aggiungono ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (*si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze; sono quindi esclusi i soggetti in cerca di prima occupazione*);

E03: Esenzione per titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.

E04: Esenzione per titolari di pensione al minimo con più di 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con un reddito annuo complessivo inferiore ad € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

Ai fini dell'esenzione per reddito, si considera titolare anche il soggetto che abbia la pensione di reversibilità del coniuge, purché rientri nei parametri anzidetti.

ESTENSIONE ESENZIONE AI FAMILIARI L'esenzione per reddito ha carattere personale; tuttavia, l'esenzione spettante ai disoccupati (E02) e ai titolari di pensione sociale o minima (E03-E04) si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

IL REDDITO ANNUO DI RIFERIMENTO è, per tutte le tipologie di esenzione, quello complessivo maturato nell'anno precedente alla data di utilizzo della ricetta medica ed è pari alla somma dei redditi dei singolo membri del nucleo familiare.

ART. 3

DEFINIZIONI

➤ *FAMIGLIA ANAGRAFICA*

Si riferisce alle persone che si trovano nel seguente stato: legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed avente dimora abituale nello stesso comune. Essa può essere costituita anche da una sola persona.

➤ *NUCLEO FAMILIARE AI FINI FISCALI*

Si intende, ai sensi dell'art. 12 del TUIR, il nucleo rilevante a fini fiscali (e non anagrafici) composto da:

- 1- dichiarante;
- 2- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- 3- figli indipendentemente dall'età e compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi o affidati anche se non conviventi o residenti all'estero;
- altri familiari -purché conviventi o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (es.: coniuge legalmente ed effettivamente separato in quanto riceveva un assegno di mantenimento non risultante da un provvedimento dell'autorità giudiziaria):
 - discendenti prossimi (in mancanza di figli);
 - genitori (anche adottivi);
 - ascendenti prossimi (in mancanza dei genitori);
 - adottanti;
 - generi e nuore;
 - suocero e suocera;
 - fratelli e sorelle germani o unilaterali.

Per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51 indipendentemente dall'età del soggetto a carico al lordo degli oneri deducibili. Tale limite di reddito dal 2020 è salito a € 4.000,00 nel caso di figli fino a 24 anni.

Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente o non convivente.

Inoltre il coniuge e i figli sono considerati a carico anche se non risultano conviventi con il dichiarante; mentre per gli altri familiari la convivenza è un requisito essenziale per il riconoscimento delle detrazioni.

L'art. 20 della **Legge 20 maggio 2016, n. 76** prevede espressamente che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.

In base a questa legge, dunque, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Viceversa, i conviventi di fatto, così come individuati dalla stessa legge n. 76/2016, non fanno parte dello stesso nucleo familiare fiscale ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione.

➤ *FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO (REQUISITI E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA)*

La verifica dei familiari a carico si può evincere dal relativo prospetto presente nella dichiarazione dei redditi.

Per il disoccupato che non ha presentato dichiarazione dei redditi sono considerati fiscalmente a carico il coniuge e i figli se non hanno reddito o hanno reddito inferiore alla soglia individuata.

Il figlio, anche minore, può non risultare fiscalmente a carico del genitore disoccupato. Ciò è possibile in quanto riconducibile alla circostanza che il figlio sia stato messo a carico del genitore occupato al fine dell'ottenimento dell'assegno familiare. In questi casi il disoccupato, nel presentare la domanda di esenzione E02, non può estendere l'esenzione al figlio poiché già posto a carico del coniuge occupato.

Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).

➤ *REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FISCALE*

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo.

La partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie è normata dalla L.R. n. 6 del 10 Gennaio 2012. Tale legge è intervenuta nella materia della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, sia farmaceutiche che specialistiche ambulatoriali per uniformare il Sistema regionale siciliano di esenzione – prima basato sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – a quello nazionale adottato da tutte le Regioni e basato sia sull'età degli esenti che sul reddito complessivo dei nuclei familiari, così come

disciplinato dall'Art. 8, comma 16, della Legge 24 Dicembre 1993 n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

Reddito basso- Il fatto di appartenere a un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla normativa vigente dà diritto all'esenzione solo se associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione al minimo o sociale).

Potrebbe capitare che la contestazione riguardi anche il coniuge formalmente separato e non convivente. La contestazione trova fondamento nella circostanza che la separazione di fatto o in attesa di sentenza di convalida non può essere opposta ai fini del superamento dei limiti di reddito. **Fino alla data della effettiva sentenza di separazione legale**, infatti, il reddito di riferimento, nell'anno oggetto di contestazione, è pari al cumulo dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare.

➤ *PRESTAZIONI CON ESENZIONE TICKET*

L'esenzione per reddito permette di effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie e appropriate alla propria condizione di salute.

L'esenzione per reddito non include le **prestazioni farmaceutiche**.

In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in:

- fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti.)
- in fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota.)
- fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica).

In tutte le Regioni, incluse quelle in cui non sono previsti ticket, per le prestazioni farmaceutiche è richiesta a tutti i cittadini l'eventuale differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo del medicinale prescritto non equivalente (**non generico**).

➤ *DISOCCUPAZIONE AI FINI DELL' ESENZIONE TICKET*

Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione-guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, né chi sta lavorando part-time (anche se l'orario di lavoro sia inferiore alle 20 ore settimanali e sia iscritto al Centro per l'Impiego, né chi sta lavorando a tempo determinato, né chi non ha precedenti lavorativi ed è in attesa della prima occupazione, anche se iscritto al Centro per l'Impiego (inoccupato).

Sono, invece, equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.

La validità della predetta interpretazione sembra essere stata messa in discussione dalla nuova definizione di disoccupato (art.19, comma 1 del D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015) che fornisce una definizione più ampia del termine. In relazione a tale previsione l'Ufficio Legislativo del Dicastero della Salute ha chiesto parere in merito ai vari Ministeri cointeressati.

In relazione a ciò, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha rappresentato che "La modifica apportata dall'art. 19 del D.lgs. n.150 del 2015 è volta a precisare che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricavi redditi di ammontare esiguo ..." mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che "le previsioni di cui al citato art.19 perseguono finalità che non sono riferibili ai criteri di partecipazione alla spesa sanitaria, tanto più che non si rinviene nello stesso provvedimento una disposizione di raccordo con le norme che introducono l'esenzione dal ticket. In altri termini, sembrerebbe che la nuova definizione di disoccupato non possa applicarsi automaticamente all'ambito sanitario". Tenuto conto di tali differenti interpretazioni normative, la Direzione Generale della programmazione sanitaria presso il Ministero della Salute, in risposta alle numerose richieste delle Regioni, per fare chiarezza sull'argomento, ha confermato con nota n° 0911389 del 08/08/2018 l'interpretazione da sempre fornita, in base alla quale: **non può essere considerato disoccupato:**

1) il soggetto che non abbia mai svolto un'attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione);

2) il soggetto che, pur svolgendo un'attività lavorativa, a tempo determinato o indeterminato, conservi l'iscrizione al Centro per l'Impiego per non avere superato nel corso dell'anno un determinato limite di reddito" (in ragione di quanto precisato l'utente non potrà invocare a sostegno del suo stato di disoccupazione l'applicazione dei D.lgs. n. 181/2000 e n. 297/2000, quest'ultimi, seppur recepiti dalla Regione Sicilia con D.A. n. 233/2010, trovano applicazione in ambiti diversi da quello del rilascio di esenzione ticket per reddito).

Nel caso in cui durante il periodo di esenzione del ticket sanitario venga meno lo status di disoccupato, il cittadino dovrà fare richiesta di Revoca del Certificato di esenzione agli Uffici che hanno emesso il certificato.

I soggetti interessati devono produrre la scheda anagrafica professionale (S.A.P.)/certificato storico occupazionale (C2) rilasciati dal CPI (Centro per l'Impiego)/tramite il Silav (Sistema Informativo Lavoro della Regione Sicilia), o l'Estratto contributivo/ Conto previdenziale rilasciato dall'INPS.

➤ *PENSIONATO AL MINIMO*

Si considerano pensionati al minimo le persone titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall'INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore a un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale" (l'importo mensile, che per il 2017 è stato fissato ad € 501,89 euro, varia ogni anno). Si tratta di una prestazione economica di integrazione al trattamento minimo (art. 6 L. 638/1983) che lo Stato, tramite l'INPS, riconosce a chi, in base al calcolo dei contributi versati, ha una pensione molto bassa. È quindi un diritto del pensionato a ricevere un assegno sufficiente a garantire una vita dignitosa. In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno. Il trattamento minimo per l'anno 2022 è fissato in € 524,35 (verificare anno di riferimento esenzione). Per cui le prestazioni a carattere previdenziale al di sotto di tale soglia possono essere oggetto di una integrazione al minimo. Non tutte le prestazioni al di sotto della soglia limite possono essere integrate in quanto l'integrazione minima è strettamente legata ai redditi personali del pensionato e del coniuge non legalmente ed effettivamente pensionato, con la sola eccezione dei redditi esenti da IRPEF (pensioni da guerra, rendite INAIL, pensione degli invalidi civili, ecc.), della pensione da integrare e del reddito della casa di abitazione. La pensione al minimo spetta al coniuge superstite non legalmente separato come pensione di reversibilità.

➤ **TITOLARE DI ASSEGNO SOCIALE**

Si tratta di una prestazione economica, erogata a domanda, per cittadini italiani o a stranieri (cittadini comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza, cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno) in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori previsti annualmente dalla legge.

Dal 1 gennaio 1996 l'Assegno sociale ha sostituito la c.d. pensione sociale.

Tale prestazione, avendo natura assistenziale, viene sospesa qualora il titolare risiede all'estero per più di 29 gg e viene revocata dopo un anno dalla sospensione.

L'assegno sociale è strettamente personale e, pertanto, non spetta ai familiari superstiti.

L'importo dell'assegno per l'anno 2022 è pari a € 468,10 per 13 mensilità. L'assegno sarà riconosciuto in misura intera o ridotta a seconda se il titolare non possiede alcun reddito o possiede un reddito inferiore alla soglia minima di € 5.983,64 se da solo oppure € 11.967,28 se coniugato.

ART. 4

**INSUSSISTENZA DEI REQUISITI E MOTIVAZIONI DI DINIEGO
ALL'ESENZIONE PER REDDITO**

Codice E01.

A.-IL REDDITO DEL NUCLEO FISCALE RISULTA SOPRA SOGLIA

Poiché il riconoscimento di tale tipologia di esenzione è legata all'età e al reddito, l'unica contestazione possibile di tale diritto in sede di verifica è legata al superamento del limite di reddito di € 36.151,98.

Il diritto all'esenzione E01, infatti, cessa automaticamente per il minore avente diritto al compimento dei sei anni di età mentre si acquisisce, su richiesta dell'interessato, nell'evenienza che lo stesso non fosse già presente negli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate, al compimento del sessantacinquesimo anno d'età.

Il soggetto deve produrre dichiarazione dei redditi dell'anno precedente rispetto all'anno in cui è stata presentata l'autocertificazione per la fruizione delle prestazioni, oggetto di controllo.

Il reddito è da riferire a quello cumulativo di tutti i componenti del nucleo familiare fiscale e non a quello individuale del titolare del diritto.

Codice E02.

**A.- IL TITOLARE NON RISULTA OCCUPATO NELL'ARCHIVIO MDL
(MINISTERO DEL LAVORO) – IL REDDITO DEL NUCLEO FISCALE RISULTA
SOPRA SOGLIA –**

La contestazione è relativa al superamento dei limiti di reddito del nucleo familiare fiscale previsto per legge. Il reddito annuo complessivo deve essere inferiore ad € 8.263,31. Tale

soglia si innalza fino ad € 11.362,05 se il titolare della disoccupazione ha il coniuge fiscalmente a carico, a cui si aggiungono ulteriore 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Il soggetto deve produrre dichiarazione dei redditi dell'anno precedente rispetto all'anno in cui è stata presentata l'autocertificazione per la fruizione delle prestazioni, oggetto di controllo.

N.B. Il reddito è da riferire a quello cumulativo di tutti i componenti del nucleo familiare fiscale e non a quello individuale del titolare del diritto.

B.-IL TITOLARE RISULTA OCCUPATO IN PARTE DEL PERIODO NELL'ARCHIVIO MDL (MINISTERO DEL LAVORO), IL REDDITO DEL NUCLEO FISCALE RISULTA SOTTO SOGLIA

Con questa tipologia di contestazione del diritto di esenzione, occorre verificare la posizione occupazionale in quanto è stato accertato che il titolare ha lavorato nel periodo in cui ha effettuato le prestazioni.

Il soggetto interessato deve produrre la scheda anagrafica professionale (S.A.P.)/certificato storico occupazionale (C2) rilasciati dal CPI (Centro per l'Impiego)/tramite il Silav (Sistema Informativo Lavoro della Regione Sicilia), e l'Estratto contributivo/ Conto previdenziale rilasciato dall'INPS.

C.-IL REDDITO DEL NUCLEO FISCALE RISULTA SOPRA SOGLIA – IL TITOLARE RISULTA OCCUPATO NEL PERIODO NELL'ARCHIVIO MDL (MINISTERO DEL LAVORO)

Il soggetto deve produrre dichiarazione dei redditi dell'anno precedente rispetto all'anno in cui è stata presentata l'autocertificazione per la fruizione delle prestazioni, oggetto di controllo.

Il soggetto interessato deve produrre la scheda anagrafica professionale (S.A.P.)/certificato storico occupazionale (C2) rilasciati dal CPI (Centro per l'Impiego)/tramite il Silav (Sistema Informativo Lavoro della Regione Sicilia), e l'Estratto contributivo/ Conto previdenziale rilasciato dall'INPS.

D.- IL SOGGETTO ESENTE NON RISULTA A CARICO DEL NUCLEO FISCALE DEL DISOCCUPATO (TITOLARE) – IL TITOLARE NON RISULTA OCCUPATO NELL'ARCHIVIO MDL (MINISTERO DEL LAVORO)

Il soggetto deve produrre dichiarazione dei redditi dell'anno precedente rispetto all'anno in cui è stata presentata l'autocertificazione per la fruizione delle prestazioni, oggetto di controllo. N.B. Il reddito è da riferire a quello cumulativo di tutti i componenti del nucleo familiare fiscale e non a quello individuale del titolare del diritto.

In assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi il soggetto interessato deve produrre la scheda anagrafica professionale (S.A.P.)/certificato storico occupazionale (C2) rilasciati dal CPI (Centro per l'Impiego)/ tramite il Silav (Sistema Informativo Lavoro della Regione Sicilia), e l' Estratto contributivo/ Conto previdenziale rilasciato dall'INPS di tutti i componenti del nucleo familiare.

E.- IL TITOLARE RISULTA OCCUPATO NEL PERIODO NELL'ARCHIVIO MDL (MINISTERO DEL LAVORO) – IL SOGGETTO ESENTE NON RISULTA A CARICO DEL NUCLEO FISCALE DEL DISOCCUPATO (TITOLARE)

Il soggetto interessato deve produrre la scheda anagrafica professionale (S.A.P.)/certificato storico occupazionale (C2) rilasciati dal CPI (Centro per l'Impiego)/ tramite il Silav (Sistema Informativo Lavoro della Regione Sicilia), e l'Estratto contributivo/ Conto previdenziale rilasciato dall'INPS.

Il soggetto deve produrre dichiarazione dei redditi dell'anno precedente rispetto all'anno in cui è stata presentata l'autocertificazione per la fruizione delle prestazioni, oggetto di controllo. N.B. Il reddito è da riferire a quello cumulativo di tutti i componenti del nucleo familiare fiscale e non a quello individuale del titolare del diritto.

In assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi il soggetto interessato deve produrre la scheda anagrafica professionale (S.A.P.)/certificato storico occupazionale (C2) rilasciati dal CPI (Centro per l'Impiego)/ tramite il Silav (Sistema Informativo Lavoro della Regione Sicilia), e l' Estratto contributivo/ Conto previdenziale rilasciato dall'INPS di tutti i componenti del nucleo familiare.

F.- IL TITOLARE RISULTA OCCUPATO NEL PERIODO NELL'ARCHIVIO MDL (MINISTERO DEL LAVORO)

Il soggetto interessato deve produrre la scheda anagrafica professionale (S.A.P.)/certificato storico occupazionale (C2) rilasciati dal CPI (Centro per l'Impiego)/ tramite il Silav (Sistema Informativo Lavoro della Regione Sicilia), e l'Estratto contributivo/ Conto previdenziale rilasciato dall'INPS.

Codice E03.

A.- IL TITOLARE NON RISULTA PRESENTE NELL'ARCHIVIO INPS (ASSEGNO SOCIALE).

Occorre verificare se il titolare è realmente percettore di Assegno sociale attraverso l'esibizione del certificato Obis-M (certificato INPS) da cui risulta indicato con l'acronimo A.S. il riconoscimento di tale beneficio.

B.- IL TITOLARE NON RISULTA PRESENTE NELL'ARCHIVIO INPS (ASSEGNO SOCIALE) – IL SOGGETTO ESENTE NON RISULTA A CARICO DEL NUCLEO FISCALE DEL TITOLARE.

Occorre verificare se il titolare è realmente percettore di Assegno sociale attraverso l'esibizione del certificato Obis-M (certificato INPS) da cui risulta indicato con l'acronimo A.S. il riconoscimento di tale beneficio;

Il soggetto interessato deve produrre la scheda anagrafica professionale (S.A.P.)/certificato storico occupazionale (C2) rilasciati dal CPI (Centro per l'Impiego)/ tramite il Silav (Sistema Informativo Lavoro della Regione Sicilia), e l' Estratto contributivo/ Conto previdenziale rilasciato dall'INPS di tutti i componenti del nucleo familiare.

C.- IL TITOLARE RISULTA PRESENTE NELL'ARCHIVIO INPS (ASSEGNO SOCIALE) - IL SOGGETTO ESENTE NON RISULTA A CARICO DEL NUCLEO FISCALE DEL TITOLARE

Il soggetto interessato deve produrre la scheda anagrafica professionale (S.A.P.)/certificato storico occupazionale (C2) rilasciati dal CPI (Centro per l'Impiego)/ tramite il Silav (Sistema Informativo Lavoro della Regione Sicilia), e l' Estratto contributivo/ Conto previdenziale rilasciato dall'INPS di tutti i componenti del nucleo familiare.

Codice E04.

A.- IL TITOLARE NON RISULTA PRESENTE NELL'ARCHIVIO INPS (PENSIONE MINIMA). Occorre verificare se il titolare è percettore di pensione al minimo. In sede di verifica della suddetta titolarità occorre produrre il certificato di pensione Obis-M (certificato INPS) da cui risulta l'importo della pensione.

B.- IL TITOLARE NON RISULTA PRESENTE NELL'ARCHIVIO INPS (PENSIONE MINIMA) – IL REDDITO DEL NUCLEO FISCALE RISULTA SOTTO SOGLIA.

Occorre verificare se il titolare è percettore di pensione al minimo. In sede di verifica della suddetta titolarità occorre produrre il certificato di pensione Obis-M (certificato INPS) da cui risulta l'importo della pensione.

C.- IL REDDITO DEL NUCLEO FISCALE RISULTA SOPRA SOGLIA – IL TITOLARE RISULTA PRESENTE NELL'ARCHIVIO INPS (PENSIONE MINIMA)

Il soggetto deve produrre dichiarazione dei redditi dell'anno precedente rispetto all'anno in cui è stata presentata l'autocertificazione per la fruizione delle prestazioni, oggetto di controllo. N.B. Il reddito è da riferire a quello cumulativo di tutti i componenti del nucleo familiare fiscale e non a quello individuale del titolare del diritto.

D.- IL REDDITO DEL NUCLEO FISCALE RISULTA SOPRA SOGLIA – IL TITOLARE NON RISULTA PRESENTE NELL'ARCHIVIO INPS (PENSIONE MINIMA).

Il soggetto deve produrre dichiarazione dei redditi dell'anno precedente rispetto all'anno in cui è stata presentata l'autocertificazione per la fruizione delle prestazioni, oggetto di controllo.

N.B. Il reddito è da riferire a quello cumulativo di tutti i componenti del nucleo familiare fiscale e non a quello individuale del titolare del diritto.

Occorre verificare se il titolare è percettore di pensione al minimo. In sede di verifica della suddetta titolarità occorre produrre il certificato di pensione Obis-M (certificato INPS) da cui risulta l'importo della pensione.

E.- IL SOGGETTO ESENTE NON RISULTA A CARICO DEL NUCLEO FISCALE DEL TITOLARE – IL TITOLARE RISULTA PRESENTE NELL'ARCHIVIO INPS (PENSIONE MINIMA).

Il soggetto deve produrre dichiarazione dei redditi dell'anno precedente rispetto all'anno in cui è stata presentata l'autocertificazione per la fruizione delle prestazioni, oggetto di controllo.

F.- IL TITOLARE NON RISULTA PRESENTE NELL'ARCHIVIO INPS (PENSIONE MINIMA) – IL SOGGETTO ESENTE NON RISULTA A CARICO DEL NUCLEO FISCALE DEL TITOLARE.

Occorre verificare se il titolare è percettore di pensione al minimo. In sede di verifica della suddetta titolarità occorre produrre il certificato di pensione Obis-M (certificato INPS) da cui risulta l'importo della pensione.

Il soggetto deve produrre dichiarazione dei redditi dell'anno precedente rispetto all'anno in cui è stata presentata l'autocertificazione per la fruizione delle prestazioni, oggetto di controllo.

ART. 5

CAMBIO CODICE DI ESENZIONE

NEL CASO IN CUI L'ASSISTITO ABBA FATTO RICHIESTA DI UNA ESENZIONE PER REDDITO RICONDUCEBILE AD UNA DELLE TIPOLOGIE SOPRADETTE CON CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO CODICE DI ESENZIONE, RISULTATO ERRATO IN SEDE DI VERIFICA DEL DIRITTO, SI RITIENE OPPORTUNO CHE L'UFFICIO DISTRETTUALE, ACCERTATO L'ERRORE, POSSA ASSEGNARE IL DIVERSO CODICE, ALLORCHE' IL SOGGETTO SIA COMUNQUE UN AVENTE DIRITTO DI ALTRA CATEGORIA DI ESENZIONE PER REDDITO.

A titolo esemplificativo, se l'assistito ultrasessantacinquenne ha fatto richiesta di un codice di esenzione E04 (pensionato al minimo), ma in sede di verifica si sia accertato che non è presente nell'archivio INPS dei pensionati al minimo, si ritiene che allo stesso possa essere

attribuito il diverso codice E01 qualora, preesistendo le condizioni di legge alla richiesta di cambio codice, sia risultato un avente diritto per esistenza dei limiti di età e di reddito.

Non c'è alcun dubbio che il codice E01 sia strettamente personale e che si riferisca alle prestazioni effettuate esclusivamente dal titolare del diritto con esclusione delle prestazioni effettuate dai familiari a carico che dovranno rimborsare il relativo costo.

La buona fede, ovvero l'errore sul fatto, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità per violazione amministrativa e giustificerebbe, ove possibile, al fine di evitare contenzioso, il cambio di codice di esenzione.

ART. 6

CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

Nella prima fase che riguarda il rilascio dell'attestato di esenzione, gli Uffici Distrettuali dell'ASP ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dagli utenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ne verificano la completezza e correttezza formale ma non forniscono consulenza fiscale e valutazioni sulla situazione reddituale e familiare degli assistiti.

Nella fase successiva relativa al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dagli utenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, esitate negativamente dal Sistema T.S. per l'insorgenza di contestazioni da parte degli Enti Certificatori in merito alla loro veridicità, gli Uffici Distrettuali dell'ASP sono tenuti a verificare e acquisire la documentazione prodotta, spontaneamente, da parte dell'assistito così come previsto dall'avviso bonario/lettera di verifica dell'autocertificazione, ivi compresa la documentazione ulteriore a completamento di quanto inviato a seguito di ricezione dell'avviso bonario. (controlli successivi).

Qualora la documentazione presentata, seppur completa, lasci margini di dubbi interpretativi, gli Uffici Distrettuali potranno avvalersi della collaborazione degli Enti Certificatori, così come già indicato all'art.1 ultimo cpv.

Nel caso in cui l'utente abbia prodotto documentazione probatoria non idonea o insufficiente ad avallare il diritto all'esenzione, si provvederà ad inviare allo stesso "Comunicazione sull'esito del riesame della pratica" contenente formale intimazione al pagamento degli importi dovuti entro il termine di 30 gg. .

Qualora siano trascorsi i termini per comprovare il diritto all'esenzione Ticket per reddito senza che sia stata inviata alcuna documentazione saranno avviate le procedure per la riscossione forzata delle somme dovute, oltre al procedimento finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Si specifica che così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 2000 in combinato disposto con l'art. 1 comma 11 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 11/12/2009 in materia di Esenzioni dal ticket per reddito: "L'Azienda sanitaria locale comunica altresì all'assistito che, decorso inutilmente il predetto termine, gli sarà inibito l'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale fino all'atto della regolazione del debito pregresso, in attuazione di quanto

previsto dall'art. 79 del comma 1-sexies lettera b) del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia e che in base all'art. 26 rubricato: “Autocertificazioni mendaci. Recupero Ticket e Sanzioni amministrative correlate” del Regolamento aziendale -- Recupero Crediti ASP RG 7, viene disciplinata l'applicazione delle sanzioni previste e punite dall'art. 316 ter 2° comma del c.p. a “coloro che mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, conseguono indebitamente, per sé o per altri, l'indebita erogazione di prestazioni sanitarie con l'esenzione dal ticket”.

ART.7

NUCLEO FISCALE NON RICOSTRUIBILE E IMPOSSIBILE

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI A CARICO SU SISTEMA T.S.

Qualora su Sistema T.S. venga rilevato il messaggio “il nucleo fiscale non risulta ricostruito” o “il soggetto esente non risulta a carico del nucleo fiscale del disoccupato (titolare)”, stante l'impossibilità di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli Uffici Distrettuali sono tenuti a redigere un “report” delle casistiche emerse ed inviarlo al Comando della Guardia di Finanza competente territorialmente per i controlli di pertinenza.

ART. 8

REVOCA AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO

L'assistito che abbia sottoscritto l'autocertificazione, in merito ad erronea valutazione della situazione reddituale del proprio nucleo familiare/fiscale, deve richiedere la Revoca della stessa presso gli Uffici Distrettuali territorialmente competenti ed ottemperare al pagamento della somma non versata all'ASP RG 7 presso gli Uffici Ticket di riferimento.

ART. 9

SCORPORO DELLE PRESTAZIONI PER PATOLOGIA E INVALIDITÀ CIVILE CONCOMITANTI AL DIRITTO ALL'ESENZIONE PER REDDITO

Nel caso in cui il soggetto interessato chieda lo scorporo di prestazioni imputabili ad esenzione per patologia o esenzione per invalidità erroneamente erogate con codice di esenzione per reddito, la relativa documentazione deve essere inviata alla U.O.C. “Assistenza Medicina di Base e Specialistica” competente per l'effettuazione delle valutazioni del caso e della apposizione della vidimazione da parte del M.M.G finalizzata alla individuazione e allo scorporo delle prestazioni coperte da esenzione per patologia e invalidità.

Si precisa che in Regione Sicilia le esenzioni per invalidità civile: C01, C02, C03, C04, C05, C06 non dispensano dall'eventuale pagamento della differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo del medicinale prescritto non equivalente (non generico). Tali prestazioni farmaceutiche pertanto non potranno essere oggetto di scorporo.

ART. 10

PAGAMENTI RATEALI

Gli Uffici Distrettuali dell'ASP RG 7 valutano le richieste di rateizzazione pervenute dall'utente, fissando come limite minimo della rata mensile di recupero € 50,00. In ogni caso, ciascuna rata deve essere d'importo tale da consentire l'estinzione del debito complessivo nell'arco temporale di massimo 12 mesi. Ex art. 12 del Regolamento Recupero Crediti Aziendale potranno essere autorizzate rateizzazioni per un arco temporale maggiore, rimanendo fisso il limite minimo della rata mensile di recupero suddetta, qualora si riscontrino situazioni documentate di grave disagio sociale/economico. Il pagamento della prima rata, definita nel modulo di rateizzazione distrettuale (v. allegato), dà diritto all'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale e al conseguenziale rinnovo dell'Esenzione Ticket per reddito.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, è fatto obbligo all'ASP RG 7 dichiarare la decadenza dal beneficio della rateizzazione ex art. 75 D.P.R. 445/2000 e procedere alla sospensione del diritto all'esenzione nonché al recupero per intero del debito residuo.

ART. 11

MORTE DEL SOGGETTO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI EREDI

Nel caso in cui il debitore sia deceduto, diventano debitori dell'ASP RG 7 gli eredi dello stesso se, "chiamati all'eredità del defunto" abbiano accettato. Essi subentrano, conseguentemente, in tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo al debitore-deceduto ad eccezione dei casi relativi a crediti e debiti non trasferibili (es. sanzioni amministrative).

Qualora il decesso del debitore intervenga o, comunque, sia già noto durante la fase istruttoria della pratica sarà cura dell'Ufficio a cui si riferisce il credito, individuare gli eredi o gli aventi titolo del debitore, anche tramite una ricerca anagrafica presso il Comune di residenza del debitore.

Nel caso in cui il decesso intervenga allorché il credito sia stato già trasmesso al soggetto incaricato del recupero forzoso (es. Agenzia delle Entrate), sarà cura di quest'ultimo provvedere all'individuazione degli eredi o degli aventi titolo del debitore al recupero dei relativi crediti presso gli stessi.

ART. 12

ISTRUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Ciascun Distretto Sanitario è competente per la istruzione e definizione delle contestazioni pervenute di propria pertinenza. Per i casi controversi, resta salva la facoltà dei Distretti Sanitari di chiedere, tramite la Direzione Strategica, parere agli uffici competenti interni nonché, qualora la documentazione presentata, seppur completa, lasci margini di dubbi interpretativi, agli Enti Certificatori (Agenzia delle Entrate, INPS, Centro per l'Impiego, etc.)- vedi art. 6 del presente Regolamento.

L'U.O.C. "Assistenza Medicina di Base e Specialistica" è competente per lo scorporo delle prestazioni per patologia e invalidità civile concomitanti al diritto all'esenzione per reddito ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Inoltre, i Distretti Sanitari redigeranno un "report" delle casistiche controverse per l'impossibilità di identificazione della situazione reddituale, da inviare al Comando della Guardia di Finanza competente territorialmente per i controlli di pertinenza.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di adozione della delibera di approvazione.

www.Albopretorionline.it